

cui viene esclusa l'applicazione non è riportato il punto 1.2.0 che recita testualmente:
"Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m².

Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.

E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti."

Tale circostanza ha ingenerato dubbi in merito all'eventualità di poter adeguare le autorimesse in possesso di NOP in corso di validità (ed in quanto tali esistenti al 10/12/1984) alla normativa previgente al D.M. 1° febbraio 1986, ivi compreso il D.M. 31 luglio 1934 per quelle realizzate in epoca antecedente al 1981.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che il D.M. 29 dicembre 2005, tramite il menzionato Allegato A, fa riferimento espressamente alle sole disposizioni tecniche del D.M. 1° febbraio 1986 per individuare gli adeguamenti necessari al fine dell'ottenimento del CPI. Pertanto il punto 1.2.0, che costituisce di fatto il campo di applicazione del D.M. 1° febbraio 1986, sebbene non espressamente escluso, risulta comunque superato dalla finalità stessa del D.M. 29 dicembre 2005 e quindi nella sostanza non applicabile.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Stoccolma)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507
e-mail: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it

Prot. n. 5949
032101 01 4122 001

Consusudente

Roma, 08/06/2009

* <i>Tutte</i>	
Centr. Servizio Turist.	
Offic. Distaccam. Isp.	
Segreteria	
Pres./Sic. Ig. Lav.	
Provez. Interni	
Placogneria	
Accusati/omni.	
Consig. /Mag.	
Uff. Gest. Tec.	
Prot. n°	Data
	10 GIU 2009

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

E' stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilita' dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attivita', per tipologia organizzativa, non vi e' presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attivita' di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attivita' non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attivita', possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attivita' siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovra' segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attivita' stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attivita' o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

ds

IL DIRETTORE CENTRALE
(Sott.)

